

ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2017/2018 n° 255 15 Marzo 2018

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETI E DELIBERAZIONI

> Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 821 PROT. 27497 DEL 13/02/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3255 DEL 21/09/2017 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL

SETTORE CONCORSUALE 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1008 PROT. 30714 DEL 20/02/2018 – APPROVAZIONE ATTI
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE
PUBBLICA D.D. 4394 DEL 27/11/2017 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL
SETTORE CONCORSUALE 06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA
_
> Deleghe
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/02/2018
ESTRATIO DIE VERBIELE DEL CONSIGEIO DI MANIMINISTRA ZIONE DEL 27/02/2010
DECRETO RETTORALE N. 338/2018 DEL 05/03/2018 PROT. N.36987 - DELEGA PER IL PATTO PER
LA GIUSTIZIA DELL' AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA
> Elezioni
DECRETO RETTORALE N. 385/2018 DEL 15/03/2018 PROT.43261 - CHIUSURA PROCEDIMENTO
ELETTORALE CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PRE IL TRIENNIO
2018-2021

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE REPERTORIO N.337/2018 PROTOCOLLO N. 36982 DEL 05/03/2018 - EMANAZIONE REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DI ATENEO

IL RETTORE

VISTI

- la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 509/99;
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l'art.5 comma1, -Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- il D.Lgs n. 19 del 27 gennaio 2012, "Valorizzazione dell'efficienza delle università...";
- lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii;
- il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 609del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii:

PRESO ATTO

- che nella seduta del 23/01/2018, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Regolamento dell'Osservatorio per la valutazione della didattica di Ateneo;
- che nella seduta del 30/01/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento dell'Osservatorio per la valutazione della didattica di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

(Emanazione)

1. E' emanato il *Regolamento dell'Osservatorio per la valutazione della didattica di Ateneo* che costituisce atto in allegato (allegato A) al presente decreto.

Art. 2 (Vigore ed efficacia)

- 1. Il predetto regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione.
- 2. Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Ateneo.

Bologna, 05/03/2018

F.to IL RETTORE

ALLEGATO A) REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DI ATENEO (EMANATO CON DR N. 337/2018 DEL 05/03/2018)

ART. 1- Istituzione

1. È istituito l'Osservatorio per la Valutazione della Didattica di Ateneo (d'ora in poi Osservatorio).

ART. 2 – Nomina, composizione e criteri di scelta

- 1. L'Osservatorio è composto da:
- il Presidente
- dieci componenti docenti
- due componenti studenti

E' invitato di diritto il Presidente del Presidio di Qualità dell'Ateneo o un suo delegato

- 2. L'Osservatorio è presieduto dal Magnifico Rettore o, mediante delega, dal Prorettore per la didattica.
- I componenti studenti sono nominati dal Consiglio degli Studenti, scelti fra i componenti del Consiglio stesso.
- I componenti docenti dell'Osservatorio sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore.
- 3. I componenti docenti sono individuati tra docenti di ruolo di prima o seconda fascia dell'Università di Bologna, di cui almeno 3 con sede nei Campus della Romagna e preferibilmente fra coloro che abbiano ricoperto ruoli di responsabilità o deleghe inerenti la didattica, garantendo:
- adeguate rappresentanze di genere;
- che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- la presenza di competenze nelle diverse modalità di erogazione della didattica;
- la presenza di esperienza nell'insegnamento, sviluppata nell'ambito dei diversi cicli della formazione (comprese le scuole di specializzazione), conseguendo buoni risultati nelle valutazioni da parte degli studenti (non meno del 70% di giudizi positivi sull'indicatore della soddisfazione complessiva per gli insegnamenti affidati come media dell'ultimo triennio disponibile);
- la presenza di tutte le aree scientifico-disciplinari del Senato Accademico.
- 4. I componenti dell'Osservatorio per la Valutazione della Didattica non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione né del Nucleo di valutazione di Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento o di Centro Interdipartimentale.

ART. 3 – Durata

I componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un mandato.

ART. 4 – Finalità e compiti

1. L'Osservatorio ha il compito preliminare di elaborare e aggiornare criteri di orientamento, principi e modalità per la valutazione dell'attività di didattica svolta nell'Ateneo. Tali criteri, approvati dagli Organi di Ateneo, sono pubblici, si ispirano a modelli internazionali di valutazione per la formazione e devono essere coerenti con il piano strategico dell'Ateneo e con i criteri di valutazione adottati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in particolare con l'insieme di indicatori adottati dal sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA). L'applicazione operativa di tali criteri e modalità per l'esercizio di valutazione è oggetto di apposita relazione al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti.

- 2. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto al comma 1, l'Osservatorio valuta qualità, quantità e esiti della didattica svolta dai docenti e dai ricercatori dell'ateneo e può essere estesa, per quanto compatibile, al personale non strutturato.
- 3. Per le attività di cui al comma 2, l'Osservatorio si serve di appositi indicatori che ricomprendono anche le valutazioni degli studenti rilevate tramite il questionario previsto dall'ANVUR e tramite altre indagini.
- 4. I risultati della valutazione effettuata dall'Osservatorio sulla base degli indicatori possono essere utilizzati dagli Organi competenti e dai Dipartimenti per definire i criteri per l'incentivazione e per la formazione del corpo docente e ricercatore per strategie di sviluppo di nuove metodologie didattiche.
- 5. L'osservatorio si rapporta al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione.

ART. 5 – Criteri generali e modalità operative

- 1. L'attività didattica è valutata su base comparativa con riferimento ai criteri stabiliti dall'Osservatorio.
- 2. I criteri di valutazione definiti dall'Osservatorio devono rimanere stabili per un periodo definito congruo dagli Organi dell'ateneo su proposta dell'Osservatorio stesso.
- 3. Per supportare la propria attività l'Osservatorio può avvalersi di studiosi e ricercatori interni ed esterni all'Ateneo di Bologna, nazionali e internazionali, impegnati in attività di ricerca nel campo della valutazione della didattica.

DECRETO RETTORALE REP. N. 345/2018 PROT. N. 37459 DEL 06/03/2018 - MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA EMANATO CON D.R. N. 269 DEL 15.04,2014

IL RETTORE

TITOTTO	1 (1	A .	D D	1000 1	1 10/10/0011	
VISTO	In Statute d'	Ateneo, emanato c	on III Pin	17113 44	1 13/17/2011	a cc mm 11 .
V1010	10 Statuto u A	Alcheo, emanato e	UII D.K. II.	1203 uc	1 13/14/4011	C 55.111111.11

VISTO il Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio

2005, n. 30 e in particolari gli artt. 64 e 65;

VISTO il "Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di

Bologna" emanato con Decreto Rettorale n 269 del 15/04/2014;

PRESO ATTO che nella seduta del 19/12/2017 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere

favorevole alla modifica dell'art. 12, comma 4 del "Regolamento in materia di proprietà

industriale e intellettuale dell'Università di Bologna";

PRESO ATTO che nella seduta del 23/01/2018 il Senato Accademico ha approvato la modifica dell'art.

12, comma 4 del "Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale

dell'Università di Bologna";

DECRETA

Art.1

Il "Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Bologna" emanato con Decreto Rettorale n° 269 del 15/04/2014 viene modificato all'Art. 12 "Ripartizione dei proventi", comma 4. Rimangono invariati i commi da 1 a 3.

In particolare, il comma 4 viene modificato come segue:

Versione originale:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un programma per elaboratore, una banca di dati, un'opera del disegno industriale o un progetto di lavori di ingegneria, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo."

Modifiche approvate:

4. Le disposizioni di cui al presente articolo comma3 non si applicano nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un programma per elaboratore, una banca di dati, un'opera del disegno industriale o un progetto di lavori di ingegneria, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo."

Art. 2

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si dà mandato agli Uffici di redigere il testo coordinato avente mero valore informativo.

Art. 3

- 1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
- 2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna, 5 marzo 2018

IL RETTORE Prof. Francesco Ubertini

DECRETO RETTORALE N. 372/2018 DEL 09/03/2018PROT. N 39375 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) DI CUI AL D.R. 484/2012 DEL 08/05/2012 E SS.MM..II.

IL RETTORE

VISTI - la Legge n. 240/2010;

- lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 27 'Centro Linguistico di Ateneo' e l'art.39 'Regolamenti di Ateneo e delle Strutture';
- il Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 484/2012 del 08/05/2012 e modificato con D.R. rep. n. 815/2015 del 31/07/2015;

PRESO ATTO

- che, nella seduta del 21/11/2017, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Coordinamento per le politiche linguistiche d'ateneo e al nuovo assetto del Centro Linguistico d'Ateneo e ha approvato, condizionatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modifiche al *Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo emanato con D.R. rep. n.* 484/21343 del 08/05/2012 e successive modifiche;
- che, nella seduta del 28/11/2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione del Coordinamento per le politiche linguistiche d'Ateneo e il nuovo assetto del Centro linguistico d'ateneo e ha espresso parere favorevole in relazione alle modifiche al Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 484/21343 del 08/05/2012 e successive modifiche;
- che, nella seduta del 30/01/2018, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito all'aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo approvato dal Senato Accademico in data 21/11/2017 con un'integrazione che specifichi tra i compiti dei Direttori di Sezione anche quello di provvedere alla valutazione del personale collaboratore ed esperto linguistico e dei lettori a contratto, con modifica dell'art.3, commi 3 e 6;
- che, nella seduta del 14/02/2018, il Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018, ha approvato l'aggiornamento Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo approvato nella seduta del Senato Accademico del 21/11/2017;
- del D.R. rep. n. 327/2018 prot.n. 36357 del 02/03/2018 in cui viene disposta la nomina del Prof. John Patrick Leech a Presidente del Coordinamento per le politiche linguistiche d'ateneo e a Presidente del Centro Linguistico d'ateneo;
- del Decreto del Direttore del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione –DIT- rep. n. 21/2018 prot.n. 105 del 5/3/2018 in cui viene disposta la nomina del Prof. Paul Bayley in qualità di Direttore della Sezione Linguistica della Romagna per il Comitato Direttivo del Centro Linguistico d'ateneo e in cui sentiti gli altri dipartimenti interessati viene individuata la prof.ssa Francesca Gatta quale docente di riferimento per il presidio della lingua italiana L2 all'interno del Comitato Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento;

- del Decreto del Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e culture Moderne LILEC rep. n. 30/2018 prot. 316 del 5/3/2018 in cui viene disposta la nomina della Prof.ssa Marina Manfredi in qualità di Direttrice della Sezione Linguistica di Bologna per il Comitato Direttivo del Centro Linguistico d'ateneo e in cui sentiti gli altri dipartimenti interessati viene individuata la prof.ssa Francesca Gatta quale docente di riferimento per il presidio della lingua italiana L2 all'interno del Comitato Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento;
- del Decreto del Direttore del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica FICLIT- rep. n. 25/2018 prot.n. 186 del 06/03/2018 in cui sentiti gli altri dipartimenti interessati viene individuata la prof.ssa Francesca Gatta quale docente di riferimento per il presidio della lingua italiana L2 all'interno del Comitato Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento;
- del verbale della riunione del Collegio Didattico del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) prot. 36888 del 05/03/2018 in cui vengono nominati la dott.ssa Ana Maria Gabriela Beaven e il dott. Martin Raybould quali rappresentanti CEL, rispettivamente per le sedi di Bologna e della Romagna, per il Comitato direttivo del Centro Linguistico d'Ateneo di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento;

DECRETA

Art. 1

(Novellazioni, testo coordinato ed entrata in vigore)

- 1. Al Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 484/2012 del 08/05/2012 e modificato con D.R. rep. n. 815/2015 del 31/07/2015 vengono apportate le modifiche così come riportate all'Allegato A) al presente decreto rettorale, parte integrante.
- 2. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.
- 3. Le modifiche di cui all'Allegato A) entrano in vigore dal 1 aprile 2018.

Art. 2

(Costituzione del Comitato Direttivo del Centro linguistico d'ateneo CLA e durata del mandato)

- 1. E' costituito il Comitato Direttivo del Centro linguistico d'ateneo CLA che risulta così composto:
- Prof. John Patrick Leech, Presidente
- Prof. Paul Bayley, Direttore della Sezione Linguistica della Romagna
- Prof.ssa Marina Manfredi, Direttrice della Sezione Linguistica di Bologna
- Prof.ssa Francesca Gatta, responsabile per la didattica dell'Italiano L2
- Dott.ssa Angela Negrini, Dirigente dell'Area competente in materia di didattica
- Dott. Leonardo Piano, Dirigente dell'area preposta alla gestione del Campus di Forlì
- Dott.ssa Giovanna Filippini, Dirigente competente in materia di Relazioni internazionali
- Dott.ssa Ana Maria Gabriela Beaven, rappresentante CEL in servizio presso la sede di Bologna
- Dott. Martin Raybould, rappresentante CEL in servizio presso la sede della Romagna
- 2. Il Comitato Direttivo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito con decorrenza dal 1 aprile 2018. La durata in carica dei componenti è fissata dall'art. 3, comma 2 del Regolamento.
- 3. Con decorrenza dal 1 aprile 2018, decadono i componenti degli organi collegiali del CLA in carica all'entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Bologna, 09/03/2018

IL RETTORE Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A) AL DR 372/2018 PROT.N. 39375 DEL 9/3/2018 MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) - PARTE INTEGRANTE

TESTO VIGENTE	TESTO APPROVATO DAL SENATO
emanato con DR n.484/2012 del 08/05/2012 e	ACCADEMICO IL 21/11/2017 E IL 14/02/2018

modificato con DR n.815/2015 del 31/07/2015

Art. 1 – Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

- 1. E' costituito presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna (d'ora in poi Università di Bologna) il Centro Linguistico di Ateneo (d'ora in poi CLA) con articolazione multicampus presso le principali sedi didattiche: Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.
- 2. Il CLA garantisce eguali condizioni di accesso e fruizione dei servizi presso le diverse sedi

Art. 2 – Finalità

- 1. Il CLA è una struttura di servizio per l'apprendimento linguistico e svolge le attività necessarie per:
- a) favorire l'apprendimento delle lingue straniere moderne, nonché la relativa certificazione in coerenza con gli ordinamenti didattici vigenti e nel rispetto degli standard di insegnamento definiti dagli Organi Accademici competenti;
- b) organizzare corsi di lingue straniere moderne in aula e e-learning rivolti prioritariamente a studenti, professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo dell'Università di Bologna, nonché ad ex studenti che hanno conseguito la laurea da non più di due anni;
- c) organizzare corsi di lingua italiana per studenti internazionali iscritti o registrati all'Università di Bologna; potranno accedere ai corsi anche professori, ricercatori, tecnici e amministrativi di università estere operanti presso l'Università di Bologna;
- d) curare la produzione, l'aggiornamento e l'adozione di programmi e materiali didattici nell'ambito della linguistica applicata che utilizzino anche le tecnologie informatiche ed interattive. In caso di produzione, i diritti di utilizzazione economica, ivi compresi i diritti relativi ai codici dei programmi, restano di proprietà dell'Ateneo, fermo restando i diritti morali degli autori;
- e) favorire rapporti e promuovere collaborazioni, nell'ambito del settore di interesse, con istituzioni universitarie e altri enti pubblici;
- f) definire le linee guida per il riconoscimento da parte delle strutture didattiche delle competenze linguistiche, a fronte di certificazioni rilasciate da centri esterni all'ateneo;
- g) esprimere pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
- h) definire le linee guida sui sistemi di

Art. 1 – Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

- 1. E' costituito presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna (d'ora in poi Università di Bologna) il Centro Linguistico di Ateneo (d'ora in poi CLA) con articolazione multicampus presso le principali sedi didattiche: Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini. Esso è costituito da due sezioni linguistiche (Bologna e Romagna) rispettivamente con sede a Bologna e a Forlì e presidi anche presso le altre sedi didattiche: Cesena, Ravenna e Rimini.
- 2. Il CLA garantisce eguali condizioni di accesso e fruizione dei servizi presso le diverse sedi

Art. 2 – Finalità

- 1. Il CLA è una struttura di servizio per l'apprendimento linguistico e svolge le attività necessarie per che eroga servizi linguistici in attuazione delle strategie definite dal Coordinamento delle politiche linguistiche d'Ateneo e svolge le attività necessarie per:
- a) favorire l'apprendimento delle lingue straniere moderne, nonché la relativa certificazione in coerenza con gli ordinamenti didattici vigenti e nel rispetto degli standard di insegnamento definiti dagli Organi Accademici competenti;
- b) organizzare corsi di lingue straniere moderne in aula e e-learning rivolti prioritariamente a studenti, professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo dell'Università di Bologna, nonché ad ex studenti che hanno conseguito la laurea da non più di due anni;
- c) organizzare corsi di lingua italiana per studenti internazionali iscritti o registrati all'Università di Bologna; potranno accedere ai corsi anche professori, ricercatori, tecnici e amministrativi di università estere operanti presso l'Università di Bologna;
- d) curare la produzione, l'aggiornamento e l'adozione di programmi e materiali didattici nell'ambito della linguistica applicata che utilizzino anche le tecnologie informatiche ed interattive. In caso di produzione, i diritti di utilizzazione economica, ivi compresi i diritti relativi ai codici dei programmi, restano di proprietà dell'Ateneo, fermo restando i diritti morali degli autori;
- e) favorire rapporti e promuovere collaborazioni, nell'ambito del settore di interesse, con istituzioni universitarie e altri enti pubblici;
- f) proporre al Coordinamento d'ateneo per le politiche linguistiche definire le linee guida per il riconoscimento da parte delle strutture didattiche delle competenze linguistiche, a fronte di certificazioni rilasciate da centri esterni all'ateneo;
- g) esprimere pareri sulle modalità di verifica del

accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio:

- i) esprimere pareri sulla programmazione delle attività di insegnamento in ambito linguistico di pertinenza delle strutture didattiche di altro ambito;
- l) supportare l'attività di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale sull'apprendimento delle lingue straniere moderne e di lingua italiana come L2.
- 2. Il CLA può sviluppare le proprie attività anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati o organizzando corsi rivolti al pubblico, ferma restando la priorità di coprire i servizi richiesti dalla programmazione didattica dei corsi di studio.

Art. 3 - Organizzazione del Centro

- 1. Il comitato di gestione è organo collegiale che:
- recepisce le linee generali di programmazione degli Organi Accademici nell'ambito della formazione linguistica; detti Organi ogni anno devono determinare il fabbisogno formativo relativo alla formazione linguistica;
- specifica la programmazione e gli obiettivi, ne verifica il raggiungimento e definisce i livelli dei servizi;
- propone il budget e il piano delle risorse;
- approva le convenzioni e i corsi di cui all'art. 2, comma 2.

- possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
- h) definire stilare le linee guida sui sistemi di accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio;
- i) esprimere pareri sulla programmazione delle attività di insegnamento in ambito linguistico di pertinenza delle strutture didattiche di altro ambito;
- l) supportare l'attività di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale sull'apprendimento delle lingue straniere moderne e di lingua italiana come L2.
- 2. Il CLA può sviluppare le proprie attività anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati o organizzando corsi rivolti al pubblico, ferma restando la priorità di coprire i servizi richiesti dalla programmazione didattica dei corsi di studio.

Art. 3 - Organizzazione del Centro

- 1. Il comitato di gestione direttivo, è organo collegiale che, in base alle indicazioni del Coordinamento per le politiche linguistiche:
- recepisce le linee generali di programmazione degli Organi Accademici nell'ambito della formazione linguistica; detti Organi ogni anno devono determinare il fabbisogno formativo relativo alla formazione linguistica;
- specifica la programmazione e gli obiettivi, ne verifica il raggiungimento e definisce i livelli dei servizi dà corso alla programmazione didattica in ambito linguistico, alle altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, e definisce i livelli dei servizi:
- esprime pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
- propone le linee guida sui sistemi di diagnosi e accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio;
- propone il budget e il piano delle risorse;
- approva le convenzioni e i corsi di cui all'art. 2, comma 2.
- 2. Il comitato di gestione è composto da:
- a) dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti che presiede e convoca le sedute;
- b) dirigente Area Relazioni Internazionali;
- c) un dirigente con sede di servizio in uno dei campus designato dal Direttore Generale;
- d) due componenti, individuati dal Direttore Generale, fra sei collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato in servizio, proposti dal collegio didattico (detto collegio è
- 2. Il comitato di gestione direttivo è composto da: a) dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti che presiede e convoca le sedute:
- b) dirigente Area Relazioni Internazionali; c) un dirigente con sede di servizio in uno dei campus designato dal Direttore Generale;
- d) due componenti, individuati dal Direttore Generale, fra sei collaboratori ed esperti linguistici a

composto da tutti i collaboratori ed esperti linguistici e dai lettori a contratto), di cui almeno due in servizio presso le sedi della Romagna; di norma nel rispetto del criterio dell'alternanza in riferimento alle sedi di servizio di Bologna e di Forlì;

e) quattro componenti individuati dal Rettore fra i professori e i ricercatori dell'Università di Bologna in ambito linguistico. Due fra questi docenti, su indicazione del Rettore, assumono rispettivamente anche le funzioni di responsabile didattico e vice responsabile didattico del centro. Il responsabile didattico e il vice responsabile didattico sono individuati rispettando il criterio dell'alternanza, in riferimento alle sedi di servizio di Bologna e di Forlì, sia in relazione ai ruoli, sia in relazione alla successione dei mandati.

Il mandato dei componenti di cui alla lett. c), d) ed e) è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta; i componenti di cui alla lettera e) decadono 6 mesi dopo la cessazione della carica del Rettore che li ha nominati. I componenti nominati in loro sostituzione restano in carica per lo scorcio del mandato.

Quando si discute di materie tecniche/informatiche alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa il Dirigente dell'Area competente sulla gestione dei servizi informatici d'Ateneo, senza diritto di voto.

tempo indeterminato in servizio, proposti dal collegio didattico (detto collegio è composto da tutti i collaboratori ed esperti linguistici e dai lettori a contratto), di cui almeno due in servizio presso le sedi della Romagna; di norma nel rispetto del criterio dell'alternanza in riferimento alle sedi di servizio di Bologna e di Forlì;

- e) quattro componenti individuati dal Rettore fra i professori e i ricercatori dell'Università di Bologna in ambito linguistico. Due fra questi docenti, su indicazione del Rettore, assumono rispettivamente anche le funzioni di responsabile didattico e vice responsabile didattico del centro. Il responsabile didattico e il vice responsabile didattico sono individuati rispettando il criterio dell'alternanza, in riferimento alle sedi di servizio di Bologna e di Forlì, sia in relazione alla successione dei mandati.
- a) il Presidente (delegato del Rettore) che convoca e presiede le sedute;
- b) Il Direttore della Sezione Linguistica della Romagna di cui all'art.1 del presente Regolamento, nominato dal Dipartimento Interpretazione e traduzione-Dit:
- c) il Direttore della Sezione Linguistica di Bologna, di cui all'art.1 del presente Regolamento, nominato dal Dipartimento Lingue, Letterature e Culture moderne-Lilec;
- d) il responsabile per la didattica dell'Italiano L2 nominato congiuntamente dai Dipartimenti Lingue, Letterature e Culture moderne Lilec, Interpretazione e traduzione-Dit e Filologia classica e Italianistica-Ficlit;
- e) il Dirigente dell'Area competente in materia di Didattica;
- f) il dirigente dell'Area preposta alla gestione del Campus di Forlì, dove ha sede la Sezione Linguistica della Romagna;
- g) il Dirigente dell'Area competente in materia di Relazioni internazionali;
- h) due rappresentanti CEL, nominati fra i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, proposti dal collegio didattico, in servizio rispettivamente presso le sedi di Bologna e della Romagna

Il mandato dei componenti di cui alla lett. e), d) ed e) b), c), d) è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta; i componenti di cui alla lettera e) alle lettere b), c), d) decadono 6 mesi dopo la cessazione della carica del Rettore che li ha nominati. I componenti nominati in loro sostituzione restano in carica per lo scorcio del mandato.

Quando si discute di materie tecniche/informatiche alle riunioni del Comitato di Gestione Direttivo partecipa il Dirigente dell'Area competente sulla

3. Il responsabile didattico

- a) coordina le attività dei collaboratori linguistici e dei lettori a contratto, nel rispetto del principio dell'equa ripartizione dei carichi didattici, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione. Coordina inoltre l'impiego delle risorse umane e tecnologiche complessive, al fine di garantire il buon andamento delle attività;
- b) esprime pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
- c) propone al Comitato di gestione le linee guida sui sistemi di diagnosi e accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio:
- d) esprime pareri sulla programmazione delle attività di insegnamento in ambito linguistico di pertinenza delle strutture didattiche di altro ambito.

- 4. Ai fini dell'espressione dei pareri e della proposta di cui alle lett. b) c) e d) si avvale del vice responsabile didattico e dei collaboratori linguistici componenti il comitato di gestione .
- 5. I progetti relativi alle attività di cui alle lett. d) e l) dell'art. 2. sono di norma proposti al comitato di gestione dal responsabile didattico o dal vice responsabile didattico.
- 6. Il responsabile didattico convoca, almeno due volte all'anno, il collegio didattico, il quale, tenendo conto dei risultati dell'attività didattica svolta, formula proposte in merito alla programmazione delle attività.

gestione dei servizi informatici d'Ateneo, senza diritto di voto.

3. Il responsabile didattico

- 3. Il presidio dell'attività didattica ordinaria è affidato ai due Direttori delle Sezioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, in coordinamento reciproco. La comune strategia delle attività è garantita dal presidio del Presidente.
- Ogni Direttore della Sezione Linguistica di cui all'art.1 del presente Regolamento:
- a) coordina le attività dei collaboratori linguistici e dei lettori a contratto, nel rispetto del principio dell'equa ripartizione dei carichi didattici, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione direttivo.
- b) Nel rispetto delle responsabilità dirigenziali, coordina inoltre l'impiego delle risorse umane e tecnologiche complessive, al fine di garantire il buon andamento delle attività;
- c) Ai fini dell'espletamento delle azioni di cui alla lett. a) si avvale dei collaboratori linguistici componenti del comitato direttivo;
- d) provvede alla valutazione della prestazione professionale del personale collaboratore ed esperto linguistico e dei lettori a contratto.
- b) esprime pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
- e) propone al Comitato di gestione le linee guida sui sistemi di diagnosi e accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio:
- d) esprime pareri sulla programmazione delle attività di insegnamento in ambito linguistico di pertinenza delle strutture didattiche di altro ambito.
- 4. Ai fini dell'espressione dei pareri e della proposta di cui alle lett. b) c) e d) si avvale del vice responsabile didattico e dei collaboratori linguistici componenti il comitato di gestione.
- 5 4. I progetti relativi alle attività di cui alle lett. d) e l) dell'art. 2. sono di norma proposti al comitato di gestione dal responsabile didattico o dal vice responsabile didattico comitato direttivo dai Direttori di Sezione.
- 6 5. Il responsabile didattico Il Presidente convoca, almeno due volte all'anno, il collegio didattico, il quale, tenendo conto dei risultati dell'attività didattica svolta, formula proposte in merito alla programmazione delle attività. composto da tutti i collaboratori ed esperti linguistici e dai lettori a contratto del CLA, in servizio presso tutte le relative sedi.
- Il Collegio è luogo di discussione e di confronto dei collaboratori e esperti linguistici cui può partecipare il personale formatore a contratto.

	Il Collegio, tenendo conto dei risultati dell'attività didattica svolta, può formulare proposte in merito alla programmazione delle attività.
7. L'attuazione degli obiettivi, l'organizzazione dei servizi, la gestione del Personale contrattualizzato e del relativo rapporto di lavoro in termini di diritti e obblighi, la gestione delle risorse finanziarie e logistiche competono all'Amministrazione Generale, sulla base dei provvedimenti del Dirigente dell'Area Didattica Servizi e Studenti.	7 6. L'attuazione degli obiettivi definiti dal Comitato direttivo per quanto compatibili con le strategie dell'ateneo e le risorse a disposizione, l'organizzazione dei servizi, la gestione del personale contrattualizzato e del relativo rapporto di lavoro in termini di diritti e obblighi, la gestione delle risorse finanziarie e logistiche competono all'Amministrazione Generale, sulla base dei provvedimenti del Dirigente dell'Area Didattica, Servizi e Studenti competente in materia di didattica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, lett. d del presente articolo. La gestione del CLA è assicurata dall'Area competente in materia di didattica tramite le due unità organizzative di pari livello presso le sezioni territoriali per l'attività ordinaria locale e tramite i servizi di Area.
Art. 4 - Dotazione finanziaria	Art. 4 - Dotazione finanziaria
I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti dalla dotazione annuale definita dagli Organi accademici sulla base della programmazione proposta dal CLA ed approvata dai medesimi; da eventuali contributi straordinari dell'Università, anche per l'acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e librarie; da trasferimenti da altre strutture d'ateneo; da contributi ministeriali; da contributi e corrispettivi provenienti da enti pubblici o privati.	I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti dalla dotazione annuale definita dagli Organi accademici sulla base della programmazione proposta dal CLA ed approvata dai medesimi; da eventuali contributi straordinari dell'Università, anche per l'acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e librarie; da trasferimenti da altre strutture d'ateneo; da contributi ministeriali; da contributi e corrispettivi provenienti da enti pubblici o privati.
	Art.5 - Entrata in vigore e disposizioni finali
	Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal Decreto Rettorale che ne dispone l'adozione. Con il medesimo Decreto Rettorale è costituito il Comitato Direttivo di cui all'art.3 comma 2 del presente Regolamento. I componenti degli organi collegiali del CLA in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono. Le predette cariche non concorrono al limite di mandato di cui all'art.3 comma 6 del presente Regolamento.

Allegato B) TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CLA EMANATO CON DR. N. 484/2012 del 08/05/2012 e modificato con DR n.815/2015 del 31/07/2015 INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ALLEGATO A) DEL D.R. N.372/2018 DEL 09/03/2018

Art. 1 – Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

1. E' costituito presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna (d'ora in poi Università di Bologna) il Centro Linguistico di Ateneo (d'ora in poi CLA) con articolazione multicampus. Esso è costituito da due

sezioni linguistiche (Bologna e Romagna) rispettivamente con sede a Bologna e a Forlì e presidi anche presso le altre sedi didattiche: Cesena, Ravenna e Rimini.

2. Il CLA garantisce eguali condizioni di accesso e fruizione dei servizi presso le diverse sedi

Art. 2 – Finalità

- 1. Il CLA è una struttura che eroga servizi linguistici in attuazione delle strategie definite dal Coordinamento delle politiche linguistiche d'Ateneo e svolge le attività necessarie per:
- a) favorire l'apprendimento delle lingue straniere moderne, nonché la relativa certificazione in coerenza con gli ordinamenti didattici vigenti e nel rispetto degli standard di insegnamento definiti dagli Organi Accademici competenti;
- b) organizzare corsi di lingue straniere moderne in aula e e-learning rivolti prioritariamente a studenti, professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo dell'Università di Bologna, nonché ad ex studenti che hanno conseguito la laurea da non più di due anni;
- c) organizzare corsi di lingua italiana per studenti internazionali iscritti o registrati all'Università di Bologna; potranno accedere ai corsi anche professori, ricercatori, tecnici e amministrativi di università estere operanti presso l'Università di Bologna;
- d) curare la produzione, l'aggiornamento e l'adozione di programmi e materiali didattici nell'ambito della linguistica applicata che utilizzino anche le tecnologie informatiche ed interattive. In caso di produzione, i diritti di utilizzazione economica, ivi compresi i diritti relativi ai codici dei programmi, restano di proprietà dell'Ateneo, fermo restando i diritti morali degli autori;
- e) favorire rapporti e promuovere collaborazioni, nell'ambito del settore di interesse, con istituzioni universitarie e altri enti pubblici;
- f) proporre al Coordinamento d'ateneo per le politiche linguistiche le linee guida per il riconoscimento da parte delle strutture didattiche delle competenze linguistiche, a fronte di certificazioni rilasciate da centri esterni all'ateneo;
- g) esprimere pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
- h) stilare le linee guida sui sistemi di accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio;
- i) esprimere pareri sulla programmazione delle attività di insegnamento in ambito linguistico di pertinenza delle strutture didattiche di altro ambito;
- l) supportare l'attività di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale sull'apprendimento delle lingue straniere moderne e di lingua italiana come L2.
- 2. Il CLA può sviluppare le proprie attività anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati o organizzando corsi rivolti al pubblico, ferma restando la priorità di coprire i servizi richiesti dalla programmazione didattica dei corsi di studio.

Art. 3 - Organizzazione del Centro

- 1. Il comitato direttivo, è organo collegiale che, in base alle indicazioni del Coordinamento per le politiche linguistiche:
- recepisce le linee generali di programmazione degli Organi Accademici nell'ambito della formazione linguistica; detti Organi ogni anno devono determinare il fabbisogno formativo relativo alla formazione linguistica;
- dà corso alla programmazione didattica in ambito linguistico, alle altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, e definisce i livelli dei servizi;
- esprime pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
- propone le linee guida sui sistemi di diagnosi e accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio;
- propone il budget e il piano delle risorse;
- approva le convenzioni e i corsi di cui all'art. 2, comma 2.
- 2. Il comitato direttivo è composto da:
- a) il Presidente (delegato del Rettore) che convoca e presiede le sedute;
- b) Il Direttore della Sezione Linguistica della Romagna di cui all'art.1 del presente Regolamento, nominato dal Dipartimento Interpretazione e traduzione-Dit;
- c) il Direttore della Sezione Linguistica di Bologna, di cui all'art.1 del presente Regolamento, nominato dal Dipartimento Lingue, Letterature e Culture moderne-Lilec;

- d) il responsabile per la didattica dell'Italiano L2 nominato congiuntamente dai Dipartimenti Lingue, Letterature e Culture moderne Lilec, Interpretazione e traduzione-Dit e Filologia classica e Italianistica-Ficlit:
- e) il Dirigente dell'Area competente in materia di Didattica;
- f) il dirigente dell'Area preposta alla gestione del Campus di Forlì, dove ha sede la Sezione Linguistica della Romagna;
- g) il Dirigente dell'Area competente in materia di Relazioni internazionali;
- h) due rappresentanti CEL, nominati fra i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, proposti dal collegio didattico, in servizio rispettivamente presso le sedi di Bologna e della Romagna

Il mandato dei componenti di cui alla lett. b), c), d)-è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta; i componenti di cui alle lettere b), c), d)-decadono 6 mesi dopo la cessazione della carica del Rettore che li ha nominati. I componenti nominati in loro sostituzione restano in carica per lo scorcio del mandato.

Quando si discute di materie tecniche/informatiche alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Dirigente dell'Area competente sulla gestione dei servizi informatici d'Ateneo, senza diritto di voto.

3. Il presidio dell'attività didattica ordinaria è affidato ai due Direttori delle Sezioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, in coordinamento reciproco. La comune strategia delle attività è garantita dal presidio del Presidente.

Ogni Direttore della Sezione Linguistica di cui all'art.1 del presente Regolamento:

- a) coordina le attività dei collaboratori linguistici e dei lettori a contratto, nel rispetto del principio dell'equa ripartizione dei carichi didattici, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato direttivo.
- b) Nel rispetto delle responsabilità dirigenziali, coordina inoltre l'impiego delle risorse umane e tecnologiche complessive, al fine di garantire il buon andamento delle attività;
- c) Ai fini dell'espletamento delle azioni di cui alla lett. a) si avvale dei collaboratori linguistici componenti del comitato direttivo.
- d) provvede alla valutazione della prestazione professionale del personale collaboratore ed esperto linguistico e dei lettori a contratto
- 4. I progetti relativi alle attività di cui alle lett. d) e l) dell'art. 2. sono di norma proposti al comitato direttivo dai Direttori di Sezione.
- 5. Il Presidente convoca, almeno due volte all'anno, il collegio didattico, composto da tutti i collaboratori ed esperti linguistici e dai lettori a contratto del CLA, in servizio presso tutte le relative sedi.
- Il Collegio è luogo di discussione e di confronto dei collaboratori e esperti linguistici cui può partecipare il personale formatore a contratto.
- Îl Collegio, tenendo conto dei risultati dell'attività didattica svolta, può formulare proposte in merito alla programmazione delle attività.
- 6. L'attuazione degli obiettivi definiti dal Comitato direttivo per quanto compatibili con le strategie dell'ateneo e le risorse a disposizione, l'organizzazione dei servizi, la gestione del personale contrattualizzato e del relativo rapporto di lavoro in termini di diritti e obblighi, la gestione delle risorse finanziarie e logistiche competono all'Amministrazione Generale, sulla base dei provvedimenti del Dirigente dell'Area competente in materia di didattica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, lett. d del presente articolo. La gestione del CLA è assicurata dall'Area competente in materia di didattica tramite le due unità organizzative di pari livello presso le sezioni territoriali per l'attività ordinaria locale e tramite i servizi di Area.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti dalla dotazione annuale definita dagli Organi accademici sulla base della programmazione proposta dal CLA ed approvata dai medesimi; da eventuali contributi straordinari dell'Università, anche per l'acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e librarie; da trasferimenti da altre strutture d'ateneo; da contributi ministeriali; da contributi e corrispettivi provenienti da enti pubblici o privati.

Art.5 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal Decreto Rettorale che ne dispone l'adozione.

Con il medesimo Decreto Rettorale è costituito il Comitato Direttivo di cui all'art.3 comma 2 del presente Regolamento.

I componenti degli organi collegiali del CLA in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono. Le predette cariche non concorrono al limite di mandato di cui all'art.3 comma 6 del presente Regolamento.

DECRETO RETTORALE N. 373/2018 DEL 09/03/2018 PROT. N. 39413 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN"

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" del 07 settembre 2017,
 con la quale è stata approvata la proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- le delibere del Senato Accademico del 23 gennaio e del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio e del 27 febbraio 2018, con le quali sono state approvate le modifiche così come proposte dal Consiglio di Dipartimento al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician";

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician"

1. Il comma 5 dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento Chimica "Giacomo Ciamician" emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e s.m.i. è così riformulato: "Ha diritto all'elettorato passivo il personale che ha manifestato formalmente al decano, almeno 15 giorni prima delle elezioni, la propria disponibilità a diventare Direttore di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale".

Articolo 2 (Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician", si riporta in Allegato A) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3 (Vigore)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 09/03/2018

IL RETTORE (Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A) DECRETO RETTORALE N. 373/2018 DEL 09/03/2018 PROT. N. 39413 - TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN" (EMANATO CON D.R. N. 851/31278 DEL 05/07/2012 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.R. N. 1387/51438 DEL 09/11/2012)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

- 1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician".
- 2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Chemistry "Giacomo Ciamician", e l'acronimo, CHIM, congiuntamente o disgiuntamente.
- 3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

- 1. Il Dipartimento promuove e coordina attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
- 2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
- 3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
- 4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.
- 5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
- 6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
- 7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
- 8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle Scienze Chimiche, Nanotecnologiche, Ambientali e dei Beni Culturali

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore)

- 1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:
 - a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;

- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture:
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
- j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.
- k. convoca sedute di Consiglio di Dipartimento ristrette al solo personale docente e ricercatore ovvero ai soli professori di prima e seconda fascia, ovvero ai soli professori di prima fascia.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovraintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
- e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
- 3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
- 4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

- 1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
- 3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- 4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
- 5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale che ha manifestato formalmente al decano, almeno 15 giorni prima delle elezioni, la propria disponibilità a diventare Direttore di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari almeno al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento; di norma tale rappresentanza è il 10% arrotondato per eccesso;

- e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 4 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
- f. 3 rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca.
- 2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche, didattiche e tecnico-amministrative nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento - Competenze)

- 1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva il piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, il piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;
 - i. delibera l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;
 - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - 1. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui il Dipartimento afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 14;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 14 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 14, comma 3;
 - t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo,

- w. dichiara decaduti i rappresentanti eletti che non partecipano a 3 sedute consecutive, senza giustificazione valida, accettata in sede di approvazione di verbale; il ripristino della rappresentanza avviene in base alla lista dei non eletti;
- x. il Consiglio di Dipartimento delibera in forma ristretta alle sole componenti docenti-ricercatori in merito al punto (g). La forma ristretta deve includere solo la categoria docente-ricercatore per la quale viene effettuata la chiamata e le categorie superiori.
- 2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
 - c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
 - f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
- 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
- 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2, ad eccezione della lettera b.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

- 1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
- 2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
- 3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
- 4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.
- 5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

- 1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
- 2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
- 3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione.
- 4. Hanno diritto all'elettorato passivo gli assegnisti che hanno manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

Articolo 13 (La Giunta)

- 1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
- 2. La Giunta è composta da:

- a. il Direttore, che la presiede;
- b. il Vicedirettore;
- c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
- d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
- e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
- f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
- g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
- h. 3 professori e ricercatori designati dal direttore, preferibilmente scelti tra coloro che sono coinvolti direttamente nella gestione dell'attività didattica. Tali componenti della Giunta devono essere confermati con voto palese dal Consiglio di Dipartimento.
- 3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
- 4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.
- 5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

- 1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
- 2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
- 3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. del Regolamento di Funzionamento dei Dipartimento (Decreto Rettorale n. 371 del 05/04/2012).
- 4. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

- 1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
- 2. La gestione delle entrate e delle spese e' disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

- 1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
- 2. Sono valide le sedute realizzate in video conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

Articolo 17 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta, divisa per Scuole, è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012, ed è approvata dal Consiglio in composizione limitata ai professori e ricercatori.

DECRETI E DELIBERAZIONI

> Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 711 PROT. 25172 DEL 07/2/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4537 DEL 04/12/2017 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 INFORMATICA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 INFORMATICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- 1'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria DISI; del 25/09/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/B1 Informatica per il Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/10/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4537 del 04/12/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/B1 Informatica per il Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Angelo Di Iorio	269/300
2)	Silvio Peroni	257/300

Bologna, 07/02/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 821 PROT. 27497 DEL 13/02/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3255 DEL 21/09/2017 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE.

IL DIRIGENTE

VISTI

- 1'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Interpretazione e Traduzione DIT del 05/07/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3255 del 21/09/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Cristiana Cervini	79,33/100
2)	Francesca La Forgia	59,08/100

Bologna, 13/02/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1008 PROT. 30714 DEL 20/02/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4394 DEL 27/11/2017 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA

IL DIRIGENTE

VISTI

1'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche DIMEC del 20/07/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, per il Settore scientifico disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4394 del 27/11/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

 ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, per il Settore scientifico disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Federica Bellussi	79,3/100
2)	Giovanni Sisti	72,8/100

Bologna, 20/02/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Deleghe

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/02/2018

OMISSIS

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 11,20, nell'apposita sala del Palazzo Centrale Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO: RICHIESTE DEROGHE DEI DIPARTIMENTI AL MONTE ORE RISPETTO AL VINCOLO DI DIDATTICA FRONTALE ISTITUZIONALE PARI AL 75% PER L'A.A. 2018/19- APPROVAZIONE SEDUTA STANTE - N. o.d.g.: 06/08 - UOR: APOS - Ufficio Didattica e Contratti insegnamento omissis

Il Consiglio di Amministrazione delega il Prorettore per la Didattica a provvedere all'autorizzazione di eventuali ulteriori casi di deroga alle Linee di indirizzo per la programmazione didattica 2018/19, purché queste vengano proposte dopo che le disponibilità di docenza residue sono state inventariate e rese note alle rispettive Sedi di Servizio le quali hanno accertato la mancanza di istanze di copertura da parte di altre Strutture che insistono nelle sedi nelle quali sono incardinati i richiedenti, di insegnamenti riconducibili ai Settori Scientifico Disciplinari di pertinenza degli stessi.

Il **Consiglio di Amministrazione delega** il Prorettore per la Didattica a provvedere all'autorizzazione di eventuali ulteriori casi di deroga per l'a.a. 2018/19.

omissis

La verbalizzazione della presente delibera è approvata seduta stante dai componenti dell'organo.

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA: APOS, AFORM, ARAG ALLEGATI: N. 1 omissis

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 19,20.

LA DIRIGENTE AAGG
Segretaria.....
F.to Ersilia Barbieri
Firmato digitalmente

Segretaria....
F.to Francesco Ubertini
Firmato digitalmente

Per copia conforme Bologna, 02/03/2018

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO RETTORALE N. 338/2018 DEL 05/03/2018 PROT. N.36987 - DELEGA PER IL PATTO PER LA GIUSTIZIA DELL' AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL RETTORE

VISTI

-lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare il conferimento di deleghe per materie determinate; -il Protocollo d'intesa "Patto per la giustizia dell'Area Metropolitana di Bologna"

sottoscritto in data 10 luglio 2017 che prevede che l'assemblea plenaria dei sottoscrittori sia chiamata ad adottare il modello organizzativo del *Patto per la giustizia dell'Area Metropolitana di Bologna*;

PRESO ATTO delle delibere del 23.05.2017 e del 30.05.2017 con cui, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l'adesione dell'Ateneo al "Patto per la Giustizia dell'Area Metropolitana di Bologna";

ACCERTATA la disponibilità del Prof. Michele Caianiello, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;

DECRETA

Art. 1 (Delega)

1. Il Prof. Michele Caianiello è delegato a sostituire il Rettore per la partecipazione alle assemblee del "Patto per la giustizia dell'Area Metropolitana di Bologna".

Bologna, 05/03/2018

IL RETTORE (Prof. Francesco Ubertini)

> Elezioni

DECRETO RETTORALE REP. N.385/2018 DEL 15/03/2018 PROT. N.43621 - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL TRIENNIO 2018 -2021 - CHIUSURA PROCEDIMENTO ELETTORALE

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 del 13.12.2011 e ss.mm.ii., ed in particolare

l'art. 12 (Consulta del Personale tecnico-amministrativo) che al comma 4 stabilisce che "la Consulta del personale tecnico amministrativo (...) è composta da 24 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento";

VISTO il Regolamento per l'elezione e la costituzione della Consulta del personale tecnico-amministrativo, emanato con D.R. n. 118/2012 del 9/2/2012;

VISTO il D.R. n. 105/2018 del 26/01/2018, con il quale è stata indetta l'elezione della Consulta del Personale tecnico amministrativo per il triennio 2018–2021;

VISTO il D.R. n. 379/2018 del 12/03/2018, con il quale è stato disposto il prolungamento alle ore 23.59.59 del 13/3/2018 il termine per la presentazione delle candidature;

PRESO ATTO che le candidature pervenute entro il suddetto termine sono state n. 11;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Statuto di Ateneo, il numero minimo per la costituzione della Consulta del Personale tecnico amministrativo è di n. 16 componenti, numero che peraltro non sarebbe comunque soddisfatto anche laddove venissero eletti tutti coloro che hanno presentato le candidature;

PRESO ATTO che non sussistono in tutta evidenza le condizioni per dar seguito al procedimento elettorale;

DECRETA

Articolo 1

- 1. Il procedimento elettorale per la costituzione della Consulta del Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo di Bologna triennio 2018/2021, indetto con D.R. n. 105/2018 e successiva integrazione di cui al D.R. n. 379/2018, è dichiarato concluso alla data del presente provvedimento, in quanto il numero di candidature pervenute alla data del 13/3/2018 è di per sé insufficiente ai fini della valida composizione dell'Organo.
- 2. Non si darà pertanto luogo alle votazioni per l'elezione dei componenti della Consulta del Personale tecnico amministrativo connesse al procedimento di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna,

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Bologna.
